

TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE

Il Tribunale di Trieste composto dai magistrati

Dr. Raffaele Morvay - Presidente

Dr. Giulia Spadaro - Giudice rel.

Dr. Monica Pacilio - Giudice

ha pronunciato in relazione al proc. N. 1888/13 RG

tra

MARUSSICH GIANNI, nato ad Albona il 20.10.1951, con l'avv. Livio Bernot del foro di Gorizia

RECLAMANTE

contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A.,

RECLAMATO (CREDITORE)

e nei confronti

FRIULI VENEZIA GIULIA AUTOSTRAD E S.P.A.

RECLAMATO (TERZO PIGNORATO)

la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale a scioglimento della riserva del 3.7.13, osserva quanto segue.

Marussich Gianni ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 23.5.13, comunicata in data 24.5.13, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dallo stesso.

Nonostante rituale notificazione non si sono costituiti il creditore e il terzo pignorato.

Il Marussich nel proporre reclamo ha in via preliminare reiterato l'eccezione di nullità dell'atto per difetto di giurisdizione dello Stato Italiano nella zona A del Territorio Libero di Trieste.

Secondo parte reclamante il difetto di giurisdizione si fonderebbe sul Trattato di Pace del 1947, attuato dall'Italia con il Decreto Legislativo



C.P.S. n. 1430 del 28.11.1947, istitutivo del Territorio Libero di Trieste (TLT), che non sarebbe stato modificato dal Trattato di Osimo, accordo bilaterale tra l'Italia e la Jugoslavia del 1975, non ratificato dai firmatari del Trattato di Parigi. L'attuale amministrazione deriva da un accordo bilaterale (Memorandum di Londra del 5.10.1954) con le potenze alleate che avevano amministrato il Territorio Libero sotto il mandato dell'ONU e che come tali non potevano sostituirsi alle aspettative della Nazioni Unite. Pertanto, secondo parte reclamante, il difetto di giurisdizione dello Stato Italiano si fonderebbe sull'(attuale) esistenza del 'TLT' costituito con il Trattato di Pace.

L'eccezione di difetto di giurisdizione dev'essere rigettata in quanto infondata.

Com'è noto il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 prevedeva all'art. 21 la costituzione del Territorio Libero di Trieste. Tre allegati al Trattato (Statuto permanente del TLT; Strumento per il regime provvisorio; Strumento relativo al Porto Franco) determinavano tra l'altro il procedimento di formazione del nuovo ente e la posizione speciale che in esso avrebbe assunto il Porto Franco.

Per quanto attiene alla natura del nuovo ente previsto dal Trattato, il TLT, deve escludersi, in linea con la dottrina prevalente, che questo, nel caso di sua effettiva costituzione, potesse avere carattere statale, potendogli essere attribuita la natura di ente secondario privo della sovranità interna, in quanto ente derivato e dipendente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che aveva accettato di esercitare determinati poteri nella Zona Libera di Trieste. Si rientra pertanto nella categoria dei territori internazionali dipendenti da un'organizzazione internazionale. Speciale rilievo assume infatti nella nuova comunità la figura del Governatore, quale organo locale del Consiglio di Sicurezza, con il compito di controllare l'applicazione dello Statuto, compresa la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo e di assicurare il



mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza da parte del Governo (v. art. 17 dello Statuto permanente). Gli incisivi poteri del Governatore, organo del Consiglio di Sicurezza, connotano l'ente quale ente dipendente dall'ONU.

L'art. 1 dell'Allegato VII del Trattato di Pace, relativo allo Strumento per il regime provvisorio, prevedeva che il Governatore assumesse le sue funzioni nel Territorio Libero *"al più presto possibile dopo l'entrata in vigore del Trattato e che fino all'assunzione dei poteri da parte del Governatore il Territorio Libero continuasse ad essere amministrato dai Comandi militari alleati entro le rispettive zone di competenza"*.

La mancata nomina del Governatore da parte del Consiglio di Sicurezza ha impedito lo svolgersi del complesso procedimento per la formazione della nuova comunità, anche se preventivamente riconosciuta dai contraenti del Trattato, essendo tale nomina presupposto indispensabile per la costituzione dell'ente. D'altronde un ente si caratterizza, accanto al territorio e alla popolazione, dall'elemento dell'organizzazione politica: la mancata nomina del Governatore ha impedito la configurazione di tale elemento. L'art. 11 del Trattato prevedeva la nomina del Governatore e a questo era condizionata l'entrata in vigore del regime provvisorio e definitivo del T.L.T.

Il fatto che non vi sia stata la costituzione del nuovo ente non esaurisce la problematica relativa alla condizione giuridica internazionale dello spazio territoriale destinato al TLT e non andato a farne parte per la mancata costituzione dell'ente. In quest'ambito dev'essere collocata la questione della sovranità italiana (e della conseguente sua giurisdizione).

Sul punto si sono articolati essenzialmente due orientamenti interpretativi. Secondo una prima posizione la sovranità italiana sarebbe cessata con l'entrata in vigore del Trattato di Pace, stante il chiaro disposto di cui all'art. 21, comma 2 del Trattato - a tenore del quale *"la sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è*



sopra definito, cesserà con l'entrata in vigore del presente Trattato" -, senza che nessun'altra sovranità si sostituisse, dando luogo ad un'ipotesi di *terra nullius sui generis* sottoposta all'amministrazione militare, non appropriabile in quanto con specifica destinazione secondo le disposizioni del Trattato. Secondo un'altra tesi la sovranità italiana avrebbe continuato a sussistere in quanto la sua cessazione sarebbe stata condizionata al sorgere della nuova comunità del TLT, alla costituzione quindi dell'ente, dimostrandosi invece impossibile per la non funzionalità del Consiglio di Sicurezza che non ha provveduto alla nomina del Governatore.

Di fatto, in conseguenza della mancata nomina del Governatore, al posto della comunità territoriale del TLT, per il perdurare delle disunte amministrazioni militari britannico-statunitense e jugoslava, sorsero nelle rispettive sfere d'esercizio due diverse comunità territoriali dipendenti dagli Stati amministranti, la Gran Bretagna e Stati Uniti nella cd. zona A e la Jugoslavia nella cd. zona B.

In questo contesto di dubbia permanenza della sovranità italiana nello spazio territoriale destinato al nuovo ente, si inserisce il Memorandum d'intesa ed i connessi accordi internazionali conclusi a Londra il 5.10.1954 tra l'Italia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Jugoslavia, che hanno come oggetto essenzialmente la consegna della zona britannico - statunitense del TLT all'amministrazione civile italiana e la conversione dell'amministrazione militare jugoslava nella propria zona in amministrazione civile della Jugoslavia, previa rettificazione della linea di demarcazione tra le due zone.

Va quindi esaminata la questione della validità degli accordi conclusi a Londra e gli effetti nell'ordinamento internazionale, specialmente in relazione alle disposizioni del Trattato di Pace e alle funzioni accettate dal Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite riguardo alla comunità territoriale che si doveva costituire di conseguenza.



Non pare dubitabile che gli accordi siano validi in sé e per sé nei confronti delle parti che li hanno posti in essere, anche se aventi carattere derogatorio di norme che hanno per destinatari pure altri soggetti internazionali. In linea generale per quanto attiene agli effetti rispetto al Trattato di Pace, è da ritenere che questo, in mancanza di clausole autorizzanti un diverso procedimento, potrebbe essere derogato soltanto con il concorso o quanto meno con il consenso di tutti i destinatari delle sue norme. Invero le diverse norme dell'unico strumento patizio si dirigono solo in parte a tutti i costitutori, ma per lo più a gruppi di essi o addirittura non partecipanti, come l'ONU, la Svizzera, l'Austria e l'Ungheria. In ogni caso gli Accordi di Londra per il Territorio Libero di Trieste, stipulati da un gruppo di contraenti del Trattato di Pace, sono produttori di effetti giuridici anche nei rapporti con gli altri costitutori delle norme derogate, in quanto dispongano dei diritti e degli obblighi internazionali di cui gli appartenenti del gruppo erano titolari. Paiono quindi pienamente leciti l'abbandono dell'amministrazione militare della zona A da parte della Gran Bretagna e degli Stati Uniti nonché la conversione dell'amministrazione militare jugoslava in amministrazione civile e l'aggiustamento del territorio in due zone. D'altra parte la comunità degli Stati partecipanti al Trattato di Pace aveva esaurito la sua funzione e aveva cessato di esistere con l'entrata in vigore del Trattato e con il conseguente inizio di relazioni pacifiche tra i contraenti delle due parti.

Tra gli effetti più rilevanti degli accordi di Londra sono l'abrogazione degli art. 4 e 21 e degli allegati da VI a X del Trattato di Pace: il consenso della Gran Bretagna, degli Stati Uniti e della Jugoslavia al ripristino della sovranità italiana nel territorio già divenuto *nullius* per la rinuncia italiana e per la mancata formazione dell'ente che doveva esserne il beneficiario; il consenso dell'Italia, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti all'estensione della sovranità jugoslava alla zona B.



Deve in ogni caso essere esclusa una portata dell'accordo di Londra limitata alle parti contraenti. Oltre a quanto sopra evidenziato, si deve ritenere intervenuto un tacito se non talvolta esplicito consenso degli altri destinatari delle norme del Trattato abrogate dal Memorandum. Infatti, com'è noto, il testo degli accordi è stato comunicato da parte dei quattro stipulanti al Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per informazione dei suoi membri (lettera del 5.10.1954) e nessuno ha ritenuto di far discutere l'argomento da parte del Consiglio, riconoscendo tacitamente l'efficacia degli accordi anche nei propri riguardi. La stessa Unione Sovietica ha diretto al Presidente del Consiglio di Sicurezza, perché la comunicasse ai suoi membri, una lettera in cui dichiarava di prendere atto degli intervenuti accordi, in quanto conclusi a seguito di una intesa tra i Paesi interessati ed in modo da contribuire ad un miglioramento delle relazioni internazionali (lettera del 12.10.1954 a firma del rappresentante permanente sovietico presso le Nazioni Unite). In tal senso deve ritenersi, in linea con la prevalente dottrina, che il silenzio e i comportamenti concludenti degli Stati siano elementi della formazione di accordi taciti internazionali. Il comportamento conforme delle quattro potenze che avevano redatto in via definitiva il Trattato di Pace, in particolar modo dei quattro Paesi principalmente interessati (Italia, da un lato, e Gran Bretagna, Stati Uniti e Jugoslavia, occupanti il territorio dall'altra) ed il silenzio osservato dagli altri, quindici partecipanti al Trattato con l'Italia - oltre che del Consiglio di Sicurezza - ha dato luogo ad un tacito accordo volto all'abrogazione degli art. 21-22 di quest'ultimo concernenti in territorio libero di Trieste. Infatti non sarebbe possibile interpretare diversamente la volontà degli Stati serbanti il silenzio di fronte ad accordi intervenuti dopo un breve lasso di tempo e così contrastanti con diverse norme del Trattato da essi firmato, ma esaurenti gli effetti nei rapporti tra coloro che avevano sottoscritto gli accordi.



Con il Memorandum di Londra vi è stato il riconoscimento da parte degli Stati, che avevano concordato alla rinuncia della sovranità da parte dell'Italia, del diritto di estendere la propria potestà d'imperio e di appropriarsi del territorio, essendosi constatata l'impossibilità di dar vita ad un nuovo ente. Inoltre è anche sostenibile che, più che modificare il Trattato, gli Accordi abbiano constatato la decadenza delle norme relative al TLT per effetto della clausola *rebus sic stantibus*.

Ne consegue che, anche a ritenere che con l'entrata in vigore del Trattato di Pace sia cessata la sovranità italiana sul territorio libero di Trieste, per effetto degli accordi di Londra la sovranità italiana si è nuovamente estesa sullo spazio territoriale in questione.

Conseguentemente deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sulla rinuncia alla sovranità italiana di cui al Trattato di Pace.

Da ricordare peraltro come l'attuale assetto dei territori in esame trova la propria regolamentazione nell'Accordo di Osimo del 10.11.1975, entrato in vigore il 3.4.1977, quale accordo bilaterale che comporta l'abrogazione del Memorandum di Londra, che a parte il ritiro delle truppe britannico-statunitensi avvenuto ventitre anni prima, esauriva gli effetti tra i due Stati principalmente interessati, Italia e Jugoslavia. In ogni caso questi due Paesi hanno dato comunicazione degli effetti abrogativi agli altri due partecipanti, conformemente a quanto previsto dall'art. 41 della Convenzione di Vienna sui diritti dei trattati. Analoga comunicazione i contraenti hanno dato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite tramite il Segretario Generale (con note del 2.5.1977).

In ogni caso l'Accordo in questione non comportava la soluzione delle controversie tra l'Italia e la Jugoslavia, che già erano state risolte dal Memorandum, ma si limitava a risolvere la controversia tra i due Stati sul carattere o meno provvisorio del Memorandum, confermando quei diritti di sovranità che si erano stabiliti sin da allora.



Pertanto, l'assunto del reclamante secondo cui il Trattato di pace non è stato mai modificato, pare infondato.

Quanto poi alla risposta data dalle Nazioni Unite nel 1983 alla richiesta di un cittadino (cfr. lettera prodotta dal reclamante), si deve evidenziare come da tale lettera emerge che il Consiglio di Sicurezza ha ritenuto di cancellare la questione del TLT dalla lista delle materie trattate dal Consiglio in conseguenza dell'accordo bilaterale tra Jugoslavia e Italia, dimostrando tale lettera proprio la portata abrogatrice degli accordi successivi rispetto al Trattato di Pace anche per il Consiglio di Sicurezza.

Ritenuta quindi la sovranità italiana e quindi rigettato l'eccepito difetto di giurisdizione, ne consegue il rigetto della censura del reclamo fondata sulla nullità dell'atto per mancanza del potere impositivo da parte dello Stato Italiano.

Infatti per effetto dell'abrogazione delle disposizioni del Trattato di Pace relative al TLT devono ritenersi abrogate anche le disposizioni che rendevano il TLT esente dal pagamento del debito pubblico italiano.

Manifestamente inammissibili sono poi le questioni di illegittimità costituzionali prospettate dal reclamante di alcune disposizioni del codice penale, essendo del tutto irrilevanti ai fini della decisione della presente controversia, del tutto estranea alla materia penale.

Venendo al merito, è da premettere che Equitalia, agente della riscossione per la Provincia di Trieste, aveva notificato ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 un pignoramento mobiliare presso terzi al debitore esecutato Marussich in data 29.5.08 e al Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. in data 30.5.08 per l'importo complessivo di € 80.726,00 per tributi ed accessori.

Con ricorso depositato in data 21.3.13 il Marussich ha proposto opposizione all'esecuzione mobiliare con richiesta di sospensione ex art. 617 c.p.c. e/o dell'esecuzione ex art. 624-625 c.p.c., sostenendo l'inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento, non comunicate e comunque non notificate a mezzo di ufficiale giudiziario.



IL GE ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo inammissibili le contestazioni in ordine alle notificazioni delle cartelle di pagamento per avvenuta decorrenza dei termini (20 giorni dalla notifica della cartella) per lo svolgimento dell'opposizione agli atti esecutivi avverso gli atti viziati, e comunque ritenendo infondato il motivo nel merito considerata la notifica effettuata a mezzo di raccomandata.

Il Marussich ha censurato quanto ritenuto dal GE, evidenziando di non aver impugnato le singole cartelle, bensì l'atto di pignoramento mobiliare, sostenendo l'improcedibilità dell'esecuzione per mancata notifica delle cartelle.

Precisato quindi che con l'atto d'opposizione non vengono fatti valere vizi della cartella né della relativa iscrizione al ruolo, bensì dell'atto di esecuzione - pignoramento mobiliare -, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. *"Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto."*

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti."

È da rilevare come tale disposizione trova applicazione anche nel caso di entrate tributarie ai sensi dell'art. 29 del Dlgs. N. 46/99.

Considerato che con l'opposizione sono stati fatti valere profili relativi alla notifica del titolo esecutivo, questa è qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi non coinvolgendo il diritto di procedere all'esecuzione, ma la regolarità del procedimento esecutivo, dovendo quindi l'opposizione ai sensi del citato comma due dell'art. 617 c.p.c. essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dal pignoramento.



Non essendo in contestazione l'esistenza del titolo (i ruoli di cui alle cartelle), bensì la sua notificazione, si verte nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, assoggettata al rispetto del termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione (cfr. Cass. n. 4139/10, secondo cui avverso la cartella esattoriale - in materia di sanzioni amministrative, ma con analoghe regole - sono possibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legitimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata - nel termine di cinque giorni, ora venti, dalla notifica della cartella nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora).

D'altronde lo stesso reclamante riconosce di non impugnare il titolo esecutivo, bensì l'atto esecutivo (il pignoramento), con conseguente applicazione della citata disposizione di cui all'art. 617 comma 2 c.p.c..

Rilevato che nel caso di specie l'atto di pignoramento è del maggio 2008, ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta in data 21.3.13 in quanto tardiva.

Pertanto la censura del reclamo relativa all'inammissibilità dell'opposizione ritenuta dal GE deve ritenersi infondata.

Infine la censura del reclamo relativa al pignoramento in misura superiore a quella prevista per legge n. 44/12 è inammissibile, non essendo stata fatta valere dinanzi al GE e non potendo in sede di reclamo essere proposti nuovi motivi.

Va quindi rigettato il reclamo e per l'effetto confermata l'ordinanza del GE di rigetto dell'istanza di sospensione.



La regolamentazione delle spese relative alla presente fase incidentale è
demandata al giudizio di opposizione.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa

rigetta il reclamo proposto da Marussich Gianni e per l'effetto conferma
l'ordinanza del 23.5.13 del GI;

demanda al giudizio di opposizione la regolamentazione delle spese della
presente fase.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trieste in data
3.7.13

Il giudice estensore

Il Presidente

Il Cancelliere

Depositata in cancelleria

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alberto DELBELLO

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dott. Alberto DELBELLO

09/07/2013

